



Comune di Arnara

(Provincia di Frosinone)

Via Dei Fossi, 10 – P.I. 00274910603 – COD. FISC. 80001610601 Tel. 0775/231079 – Fax 0775/231233

SITO WEB: www.comune.arnara.fr.it

e-mail: info@comune.arnara.fr.it

Prot. 3063

ORDINANZA N. 8 DEL 13.05.2020

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TERRENI PRIVATI IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo ai pedoni, ai ciclisti e occultando la visibilità agli utenti della strada e la visibilità della segnaletica e talvolta danneggiando i corpi dell'illuminazione pubblica e/o riducendone la luminosità nelle ore notturne, a causa dei fondi privati confinanti con le strade pubbliche che versano in condizione di abbandono ed incuria, causando gravi disagi e situazioni di pericolosità in ordine alla circolazione sia pedonale che veicolare;

CONSIDERATO che ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285- nuovo codice della strada, per sede stradale si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi e le fasce di pertinenza.

DATO ATTO che il proprietario e/o conduttore degli immobili o dei terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione dei propri terreni non costituisca fonte di pericolo per il transito e la fruizione da parte dell'utente della strada;

VISTI gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e seguenti misure integrative, che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;

VISTI gli artt. 891, 892, 893 e 894 e seguenti del Codice Civile, in materia di distanza di piantumazione degli alberi dai confini;

RITENUTO sussistere le condizioni necessarie per l'emissione di una ordinanza sindacale contingibile ed urgente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, al solo fine di prevenire grave pericolo all'incolumità pubblica;

VISTO il D.M. (Interno) 5 agosto 2008 e riconosciuto che nel caso in oggetto atto a generare danno all'integrità fisica di coloro che transitano sulle strade come sopra indicate, ed anche nei tratti compresi all'interno degli ambiti urbani e centri abitati del presente Comune è ravvisabile il grave pericolo per l'incolumità pubblica previsto nella fattispecie normativa;

VISTI:

- i commi 2 e 4 art.54 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

- gli atti d'ufficio;

ORDINA

Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le strade

comunali e vicinali di uso pubblico, di eseguire:

- le potature delle siepi ed arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, marciapiedi o piste ciclo-pedonali;
- le potature ed il taglio di rami grandi che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, marciapiedi o piste ciclo-pedonali, avendo cura di conservarne l'integrità, stabilità e bellezza paesaggistica degli stessi, e, ove inevitabile, provvedere all'abbattimento dell'intera pianta.
- raccolta di erbacce, rami, foglie, caduti e depositatisi nelle predette aree in prossimità delle strade in questione o direttamente sul piano stradale.

E' FATTO OBBLIGO

- Di provvedere agli Interventi sopraccitati ogni qualvolta si verificano le problematiche definite in premessa;
- Di adoperarsi affinché le operazioni di manutenzione delle aree a verde da parte dei privati non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli e/o persone;
- Di provvedere all'immediato sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l'Invasione delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico;
- Di eseguire le eventuali nuove piantumazioni nel pieno rispetto delle distanze impartite dagli artt. 891 e seguenti del Codice Civile.

SIDISPONE INOLTRE CHE:

in caso di inadempimento i lavori verranno eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi con l'applicazione delle previste sanzioni di legge (da Euro 168,00 a Euro 674,00 in base ai citati articoli del Codice della Strada), all'applicazione di eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune, pubblicata sul sito internet istituzionale e diffusa sul territorio comunale, affinché la cittadinanza e gli utenti siano adeguatamente informati.

Che l'Ufficio di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241 si avverte, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

IL SINDACO
Massimo FIORI

